

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 792-A)

Urgenza

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1969

Comunicata alla Presidenza il 27 ottobre 1970

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia
e la Romania, conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967

ONOREVOLI SENATORI. — In questi ultimi anni il Ministero degli affari esteri italiano ha negoziato e concluso un considerevole numero di atti internazionali con Paesi dell'Europa orientale, per sistemare questioni rimaste in sospenso da parecchio tempo a causa degli eventi bellici e delle successive mutazioni intervenute nei regimi dei rispettivi Stati. Si è potuto constatare inoltre come fosse più agevole stipulare accordi bilaterali anzichè multilaterali, per gli aspetti particolari che presentano i problemi dei Paesi a regime socialista; talchè non è possibile applicare nei loro confronti una univoca e generale normativa e regolamentazione.

Anche la settimana scorsa il Senato ha votato la ratifica di una convenzione che sistema i rapporti privati ancora pendenti tra cittadini italiani e lo Stato romeno. Col presente disegno di legge la nostra Assemblea è invitata ad approvare un ulteriore disegno di legge di ratifica ed esecuzione della convenzione consolare fra l'Italia e la Romania conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967.

In gran parte la convenzione in oggetto riproduce la convenzione multilaterale discussa e approvata a Vienna nel 1963 sulle relazioni consolari, con alcune modifiche rispondenti alla particolare situazione della Romania e dei rapporti italo-romeni. In sostanza si tratta di una codificazione aggiornata del diritto consuetudinario consolare, formatosi attraverso una prassi di lunghissimi anni.

Come può facilmente constatarsi, la convenzione si compone di 50 articoli ed è suddivisa nei seguenti capitoli:

Capitolo I. — Relazioni consolari: istituzione degli uffici, notifica alle autorità, esercizio delle funzioni consolari anche interinali, fine delle funzioni.

Capitolo II. — Scopi dell'attività consolare: protezione degli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini, registrazione dei cittadini, rappresentanza in giudizio dei cittadini, rilascio dei passaporti, funzioni di stato civile, funzioni inerenti al diritto privato, funzioni relative alla navigazione marittima ed aerea, eccetera.

Capitoli III e IV. — Facilitazioni, privilegi e immunità concernenti gli uffici consolari, con particolare riguardo alle esenzioni fiscali, alla inviolabilità dei locali e degli archivi; nonchè immunità personali e giurisdizionali, esenzioni fiscali e doganali, eccetera.

Tutta questa materia analiticamente trattata e sistemata rappresenta un meritevole sforzo inteso a normalizzare e a rendere agevoli e certi i rapporti tra i due Paesi contraenti ed i loro cittadini. Siamo sicuri che il Senato vorrà confortare della propria approvazione questo documento destinato a rappresentare una tappa non trascurabile nel sostanziale miglioramento dei rapporti tra l'Italia e la Romania.

PECORARO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra l'Italia e la Romania conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 50 della Convenzione stessa.